



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informativo parlamentare e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0011415 P-4.22.1
del 03/10/2016



14934561

Camera dei Deputati

Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica

Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno

Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale

Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – COM(2016) 466.*

Facendo seguito alla nota del 21 settembre 2016 - nr. protocollo 10937 - con cui è stata inviata, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la Relazione del Ministero dell'Interno, si trasmette, ad integrazione e per i seguiti di competenza, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto

Il Dirigente

Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
politiche di integrazione
Divisione II**

Al Segretariato Generale

Divisione III

Segretariatogenerale.div3@lavoro.gov.it

Rif.: nota del 07.09.2016, prot. n. 31/0006774

Oggetto: Richiesta di Relazione – Proposta di Regolamento COM(2016) 466

In relazione alla richiesta contenuta nella nota in riferimento, per quanto di competenza, si forniscono le seguenti valutazioni.

Il Regolamento COM(2016) 466, presentato dalla Commissione il 13 luglio scorso, si propone di sostituire interamente la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) ("**rifusione della direttiva qualifiche**"). Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il **D.lgs. n. 18/2014**.

La proposta fa parte di una serie di misure presentate dalla Commissione Europea il 13 luglio 2016 intese a completare la riforma del sistema europeo comune di asilo secondo le linee indicate nell'agenda europea sulla migrazione e nella comunicazione della Commissione del 6 aprile scorso.

Sostituendo l'attuale rifusione della direttiva qualifiche con un regolamento, la Commissione Europea mira a raggiungere una maggiore convergenza nel processo decisionale in materia di asilo, **rendendo obbligatorie le attuali norme facoltative sui criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti asilo**, chiarendo ulteriormente e specificando il contenuto della protezione internazionale (in particolare per quanto riguarda la durata dei permessi di soggiorno e i diritti sociali) e introducendo norme volte a prevenire i movimenti secondari.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
DIVISIONE II

Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683-2190 Fax 06 4683-2230 - Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it

In tale quadro si colloca anche la proposta di trasformare la **direttiva procedure** (Direttiva 2013/32/Ue, recepita in Italia con il D.lgs. n. 142/2015) in Regolamento e la proposta di riformare la **direttiva sulle condizioni di accoglienza** (Direttiva 2013/33/Ue, recepita in Italia con il D.lgs. n. 142/2015) per fare in modo che i richiedenti asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE, contribuendo così a prevenire i movimenti secondari.

Ciò premesso, si formulano di seguito alcune osservazioni in merito agli articoli della proposta di Regolamento che toccano questioni di competenza di questa Direzione Generale.

Articolo 22 (Disposizioni generali) e Articolo 30 (Accesso all'occupazione)

L'**articolo 22** prevede che determinati diritti (accesso all'occupazione e sicurezza sociale) possano essere subordinati al possesso del permesso di soggiorno, e **Particolo 30** stabilisce che “*i beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di esercitare un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione*”.

Il testo dell'**articolo 30, paragrafo 1**, risulta analogo a quello contenuto nel vecchio articolo 26 della direttiva 2011/95/Ue (che il nuovo regolamento abroga), ma per evitare dubbi interpretativi, andrebbe specificato che è fatto salvo quanto attualmente previsto dall'**articolo 15 della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale**. Tale articolo prevede che “gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente”. Il diritto di lavorare ancor prima che lo status di protezione internazionale venga riconosciuto è, tra l'altro ulteriormente garantito dalla recente proposta di rifusione della Direttiva sulle condizioni di accoglienza ([COM\(2016\) 465 final](#)). La nuova formulazione dell'articolo 15 prevede, infatti, al fine di aumentare l'autosufficienza dei richiedenti e le possibili prospettive di integrazione, di ridurre ulteriormente il termine per l'accesso al mercato del lavoro, portandolo da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda. Gli Stati membri vengono inoltre incoraggiati a garantire l'accesso al mercato del lavoro entro tre mesi dalla presentazione della domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata.

Si fa presente che in Italia, in attuazione della direttiva 2013/33/UE è stata adottato il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che tra le principali novità introdotte, prevede, all'articolo 22 che al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro, il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla domanda di protezione internazionale (il termine, in precedenza era di sei mesi).

Il **paragrafo secondo dell'articolo 30** prevede che “*i beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda:*

- (a) *le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;*
- (b) *la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;*

(c) le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

(d) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Si osserva che una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di protezione internazionale dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali. Per evitare il rischio che l'elenco sia interpretato come tassativo, si potrebbe chiedere di inserire dopo la parola protezione l'inciso "in particolare per quanto riguarda".

Articolo 34 Assistenza sociale

L'articolo prevede che i beneficiari di protezione internazionale godano dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale.

Stabilisce, inoltre, che l'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale possa essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.¹

Prevede, infine, che gli Stati membri possano limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. Le prestazioni essenziali vanno intese nel senso che comprendono almeno un sostegno al reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale se tali prestazioni sono previste e concesse ai cittadini dello Stato membro in questione.

La disposizione suscita dubbi laddove, sia pure in modo facoltativo, subordina la concessione di non meglio precise prestazioni di assistenza sociale all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione. Trattandosi di persone che hanno già ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale e quindi probabilmente fuoruscite dal sistema di accoglienza, tale norma appare tra l'altro di difficile applicazione pratica. **Si chiede, pertanto, l'eliminazione della seconda parte del primo paragrafo dell'articolo 34.**

Articolo 37 Accesso all'alloggio

L'articolo prevede che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

La disposizione è analoga a quella contenuta nel vecchio articolo 32 della direttiva del 2011².

¹ La vecchia formulazione dell'articolo 29 era la seguente: Assistenza sociale 1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione. 2. In deroga alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

² Accesso all'alloggio 1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.

Si fa presente che l'attuale normativa italiana appare più favorevole, in quanto il D.lgs. n. 18/2014 prevede che "l'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, **in condizioni di parità con i cittadini italiani.**"

La nuova disposizione, essendo contenuta in un regolamento che non dovrebbe consentire il mantenimento di condizioni più favorevoli, peggiorerebbe nel nostro ordinamento il diritto all'alloggio attualmente riconosciuto ai rifugiati. Si potrebbe chiedere di rendere la disposizione facoltativa, facendo salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle normative nazionali.

Articolo 36 Minori non accompagnati

Non si hanno, in merito a tale articolo, osservazioni da formulare.

Il Direttore
Tatiana Esposito